*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 148° — Numero 267**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 16 novembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)



### AVVISO AGLI ABBONATI

**Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.**

**Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.**

**Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.**

## SOMMARIO

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 235**

**Ministero dell'università e della ricerca**

DECRETO 29 ottobre 2007.

**Modificazioni al decreto 30 novembre 2006, recante: «Ammissione agli interventi agevolativi dei progetti di ricerca e formazione afferenti ai Laboratori pubblico-privati - Lab. n. 2 "Laboratorio pubblico-privato per lo sviluppo di tecnologie per l'energia solare termica ad alta temperatura".», nella parte relativa a Elioslab.** (Decreto n. 2626 Ric.).

**07A09574**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 2007, n. **214**.

**Regolamento recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, quinto comma, e 110 della Costituzione;

Visti l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e gli articoli 4, comma 4, 7, 16, 18 e 19, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315;

Sentite le organizzazioni sindacali, come da verbale della riunione in data 22 maggio 2007;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2007;

Viste ed accolte le osservazioni espresse dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 4 giugno 2007;

Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati e preso atto che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti dall'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Consiglieri del Ministro e Vice Capi degli Uffici di diretta collaborazione*

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Nei limiti di cui al comma 3, secondo periodo, e nel rispetto del criterio di invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministro può nominare, tra soggetti aventi specifica esperienza professionale o scientifica, un consigliere economico e finanziario, un consigliere per le libere professioni ed un consigliere per le tematiche sociali e della devianza.»;

*b)* al comma 5, lettera *b)*, le parole: «per i Vice Capi con funzioni vicarie degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c)* e *d)*» sono sostituite dalle seguenti: «per i Vice Capi degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c)* e *d)*»;

*c)* al comma 5, lettera *c)*, le parole: «ai Vice Capi con funzioni vicarie degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c)* e *d)*» sono sostituite dalle seguenti: «ai Vice Capi degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c)* e *d)*».

Art. 2.

*Divieto di nuovi o maggiori oneri*

1. L'invarianza della spesa rispetto ai maggiori oneri derivanti dalla modificazione dell'articolo 12, comma 5, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, come modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto, è assicurata rendendo indisponibili, ai fini del conferimento presso l'Amministrazione della giustizia, tre incarichi di funzione dirigenziale di seconda fascia, che si riferiscano a posti effettivamente coperti, individuati, con successivo decreto del Ministro, nell'ambito della relativa dotazione organica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

*Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2007*
*Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 195*

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al sono fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 110 della Costituzione:

«Art. 110. — Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministero della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.».

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

*a)* l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

*b)* l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

*c)* le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

*d)* l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

*e) (abrogato)*.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

*a)* riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

*b)* individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

*c)* previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

*d)* indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

*e)* previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario):

«Art. 13. — *(Omissis)*.

2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.».

— Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario):

«Art. 4 *(Disposizioni sull'organizzazione)*. — 1.-3. *(Omissis)*.

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.».

— Si riporta il testo degli articoli 7, 16, 18 e 19 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

«Art. 7 *(Uffici di diretta collaborazione con il Ministro)*. — 1. La costituzione e la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali Uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

*b)* assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

*c)* organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei

risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

*d)* organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

*e)* attribuzione dell'incarico di capo degli Uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.».

«Art. 16 *(Attribuzioni)*. — 1. Il Ministro di grazia e giustizia e il Ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di Ministro della giustizia e Ministero della giustizia.

2. Il Ministero della giustizia svolge le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attività giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il Consiglio superiore della magistratura, attribuzioni concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini professionali, archivi notarili, cooperazione internazionale in materia civile e penale.

3. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree funzionali:

*a)* servizi relativi alla attività giudiziaria: gestione amministrativa della attività giudiziaria in ambito civile e penale; attività preliminare all'esercizio da parte del Ministro delle sue competenze in materia processuale; casellario giudiziale; cooperazione internazionale in materia civile e penale; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;

*b)* organizzazione e servizi della giustizia: organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; gestione amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informatici necessari; attività relative alle competenze del Ministro in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;

*c)* servizi dell'Amministrazione penitenziaria: gestione amministrativa del personale e dei beni della Amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei detenuti e degli internati;

*d)* servizi relativi alla giustizia minorile: svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al Ministero della giustizia in materia di minori e gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi.

4. Relativamente all'ispettorato generale restano salve le disposizioni della legge 12 agosto 1962, n. 1311, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195.».

«Art. 18 *(Incarichi dirigenziali)*. — 1. Agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro ed ai Dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative, i professori e ricercatori universitari, gli avvocati dello Stato, gli avvocati; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche soggetti estranei all'Amministrazione ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

2. Agli uffici dirigenziali generali istituiti all'interno dei Dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo 1998, n. 80, ed i magistrati della giurisdizione ordinaria; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche gli altri soggetti elencati al comma 1.».

«Art. 19 *(Magistrati)*. — 1. Il numero massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati al Ministero non deve superare le sessantacinque unità.».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario).

— Il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, reca: «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 2001, n. 179.).

*Nota all'art. 1:*

— Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315 (Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 2001, n. 179), come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 12 *(Personale degli uffici di diretta collaborazione e trattamento economico)*. — 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)* (Segreteria del Ministro), *c)* (Gabinetto del Ministro), *d)* (Ufficio legislativo), *f)* (Servizio di controllo interno), *g)* (Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale) e *h)* (Ufficio stampa ed informazione), è stabilito complessivamente in duecentodieci unità, comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi, delle quali sessanta attribuite all'Ufficio legislativo, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 7. Alle segreterie dei Sottosegretari di Stato è assegnato ulteriore personale, in misura massima di otto unità per ciascuna segreteria.

2. L'Ispettorato generale, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 8, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, ed in conformità a quanto disposto dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311, dispone di un ulteriore contingente di centoquarantacinque unità.

3. Entro il contingente complessivo di cui ai commi 1 e 2, possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo contingente, purché nel limite del cinque per cento dello stesso e nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono altresì essere assegnati, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, di provata competenza desumibile da specifici e analitici curricoli culturali e professionali, con particolare riferimento alla formazione universitaria, alla provenienza da qualificati settori del lavoro privato strettamente inerenti alle funzioni e competenze del Ministero.

3-bis. *Nei limiti di cui al comma 3, secondo periodo, e nel rispetto del criterio di invarianza della spesa di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministro può nominare, tra soggetti aventi specifica esperienza professionale o scientifica, un consigliere economico e finanziario, un consigliere per le libere professioni ed un consigliere per le tematiche sociali e della devianza.*

4. Nell'àmbito del contingente complessivo stabilito dai commi 1, 2 e 3, e tenendo conto delle disposizioni del decreto legislativo concernenti la presenza dei magistrati al Ministero, è individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a quaranta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

5. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed articolato:

*a)* per il Capo di Gabinetto, per il Capo dell'Ufficio legislativo e per il Capo dell'Ispettorato generale, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei Dipartimenti del Ministero;

*b)* per il responsabile del servizio di controllo interno di cui all'art. 9, *per i Vice Capi degli uffici di cui all'art. 3, comma 1, lettere c)* e *d)*, e per il Vice Capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'art. 3, comma 1, lettera *e)*, in una voce retributiva d'importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero;

*c)* per il Capo della segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per i Capi delle segreterie dei sottosegretari di Stato, per i segretari particolari dei sottosegretari di Stato e per il Capo dell'Ufficio del coordinamento dell'attività internazionale, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima dei trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai Capi dei predetti uffici, *ai Vice Capi degli uffici di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d)*, ed al Vice Capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'art. 3, comma 1, lettera *e)*, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante, rispettivamente, ai Capi dei Dipartimenti del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero.

6. Al Capo dell'Ufficio stampa ed informazione è corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

7. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

8. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero.

9. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'art. 2, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

10. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo.».

*Nota all'art. 2:*

— Per l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, vedi nota all'art. 1.

**07G0230**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 2007.

**Scioglimento del consiglio comunale di Ceriale e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Ceriale (Savona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ceriale (Savona) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Renato Bartoli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Ceriale (Savona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 26 settembre 2007, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Savona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 10488/2007 - Area II del 26 settembre 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ceriale (Savona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Renato Bartoli.

Roma, 11 ottobre 2007

*Il Ministro dell'interno:* AMATO

**07A09560**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 novembre 2007.

**Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni determinatisi a seguito del violento nubifragio che ha colpito il territorio della media e alta Valle Anzasca in provincia di Verbano Cusio Ossola, nei giorni 4 e 5 maggio 2007.** (Ordinanza n. 3626).

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2007 con il quale è stato dichiarato, fino al 30 aprile 2008, lo stato di emergenza in relazione al violento nubifragio che ha colpito il territorio della media e alta Valle Anzasca in provincia di Verbano Cusio Ossola nei giorni 4 e 5 maggio 2007;

Considerato che l'eccezionale avversità atmosferica dei giorni 4 e 5 maggio 2007 ha provocato danni alle infrastrutture, alle strutture pubbliche e private, alle attività produttive, commerciali e ricettive nel territorio della media ed alta Valle Anzasca in provincia di Verbano Cusio Ossola, nonché il crollo di un muro di sostegno del corpo stradale della s.r. 549 di Macugnaga, con conseguente franamento dell'intera massicciata per circa 30 metri, ed interruzione del traffico veicolare;

Considerato che detto evento ha causato l'interruzione del transito veicolare e il completo isolamento dei comuni di Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga e Vanzone Contrada S. Carlo con conseguente grave disagio per la popolazione interessata;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione di primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto mediante il compimento di una serie di iniziative volte ad assicurare la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione;

Acquisita l'intesa della regione Piemonte;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

### Art. 1.

1. Il presidente della giunta provinciale di Verbano Cusio Ossola è nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dall'evento di cui in premessa.

2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il commissario delegato può avvalersi della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

3. Il commissario delegato provvede, nel limite massimo delle risorse destinate allo scopo e di cui all'art. 4, alla predisposizione di un piano degli interventi per il superamento dell'emergenza.

4. Il commissario delegato provvede anche avvalendosi di uno o più soggetti attuatori, per l'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative, affidando loro specifici settori di intervento, emanando le occorrenti direttive ed indicazioni.

### Art. 2.

1. Il commissario delegato, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della

legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, decorso tale termine si intendono favorevoli.

3. L'approvazione da parte del commissario delegato dei progetti definitivi o esecutivi costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere.

Art. 3.

1. Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato, è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 33, 34, 37, 42, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 118, 121, 122, 123, 125, 128, 132, 141 e 241, nonché tutte le norme del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, art. 1, comma 1, lettera *c), d)* e *t),* comma 1-*quinques*;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 22-*bis*;

legge regione Piemonte 8 luglio 1989, n. 45;

legge regione Piemonte 14 dicembre 1998, n. 40.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, pari a 10.000.000,00 euro si provvede a valere sui fondi stanziati al capitolo di spesa n. 21030 del piano della regione Piemonte degli investimenti.

2. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite su apposita contabilità speciale, all'uopo istituita, intestata al commissario delegato.

3. Il commissario delegato con propria relazione trimestrale ed ogni volta richiesto o necessario, riferisce al dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 5.

1. Il dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2007

*Il Presidente:* PRODI

**07A09670**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 ottobre 2007.

**Riconoscimento, alla sig.ra Hofmann Susanne, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione

all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Hofmann Susanne, nata ad Trostberg (Germania) il 25 novembre 1978 cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Sozialarbeiterin/Sozialpadagogin» conseguito in Germania ai fini dell'accesso ed esercizio della professione di assistente sociale in Italia;

Considerato che l'istante è in possesso del titolo accademico di «Diplom-Sozialpadagogin (FH) conseguito presso la «Fachhochschule Munchen» come attestato il 26 agosto 2005;

Considerato che in Baviera, secondo la legislazione tedesca dei Lander, l'abilitazione professionale viene conferita insieme al titolo accademico;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 13 settembre 2007;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria, nella conferenza sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sez. A - e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: 1) metodologia e modelli del servizio sociale per la programmazione, oppure a scelta dell'istante in un tirocinio di sei mesi;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Hofmann Susanne, nata ad Trostberg (Germania) il 25 novembre 1978 cittadina tedesca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sez. A - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) metodologie e modelli del servizio sociale per la programmazione; oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 18 ottobre 2007

*Il direttore generale:* PAPA

ALLEGATO *A*

*a)* La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

*b)* La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

*c)* L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.

*d)* La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sez. A.

*e)* Tirocinio di adattamento ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2 . Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un assistente sociale specialista, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

**07A09623**

DECRETO 18 ottobre 2007.

**Riconoscimento, alla sig.ra Fara Anastasia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Fara Anastasia, nata a Sassari il 27 marzo 1971, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, così come modificato dal decreto ministe-

riale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Laurea in giurisprudenza» conseguito presso l'Università degli studi di Sassari in data 16 marzo 1998 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 28 giugno 2005 dal Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che è iscritta all'«Illustre Collegi d'Advocats de Baecelona» dal 6 febbraio 2007;

Preso atto altresì che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Sassari come attestato in data 7 ottobre 2003;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 22 giugno 2007;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra, Fara Anastasia, nata a Sassari il 27 marzo 1971, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 18 ottobre 2007

*Il direttore generale:* PAPA

ALLEGATO *A*

*a)* Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

*b)* La prova orale è unica e verte su:

1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale);

2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale);

3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

*c)* La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

**07A09624**

DECRETO 18 ottobre 2007.

**Riconoscimento, alla sig.ra Forte Ylenia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Forte Ylenia, nata a Palmanova il 7 agosto 1977, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Laurea in giurisprudenza» conseguito presso l'Università degli studi di Trieste in data 9 luglio 2002 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 11 dicembre 2006 dal Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che è iscritta all'«Illustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 6 febbraio 2007;

Preso atto altresì che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Gorizia come attestato in data 8 novembre 2004;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 22 giugno 2007;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Forte Ylenia, nata a Palmanova il 7 agosto 1977, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 18 ottobre 2007

*Il direttore generale:* PAPA

ALLEGATO *A*

*a)* Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

*b)* La prova orale è unica e verte su:

1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale);

2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale);

3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

*c)* La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

**07A09625**

DECRETO 18 ottobre 2007.

**Riconoscimento, alla sig.ra Dedico Vanesa Veronica, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

## IL DIRETTORE GENERALE
### DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto ministeriale del 28 maggio 2003, n. 191, Regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Dedico Vanesa Veronica nata a Buonos Aires il 30 gennaio 1975, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo di «Abogada», conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione in Italia di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Titulo de Abogacia», conseguito presso la «Universidad Argentina John F. Kennedy» in data 17 giugno 1999 e di un Master di secondo livello sulla contrattualistica» presso l'«Università degli studi di Roma tre»;

Considerato inoltre che è iscritta presso il «Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal» in data 10 settembre 1999;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 13 settembre 2007;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Dedico Vanesa Veronica, nata a Buonos Aires il 30 gennaio 1975, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto processuale civile;

3) diritto penale;

4) diritto processuale penale;

5) diritto amministrativo;

6) diritto costituzionale;

7) diritto del lavoro;

8) diritto commerciale;

9) diritto internazionale privato;

10) ordinamento e deontologia forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 18 ottobre 2007

*Il direttore generale:* PAPA

ALLEGATO *A*

*a)* Il candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

*b)* La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su:

1) diritto civile;

2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie a esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

*c)* La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

*d)* La rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

**07A09626**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 ottobre 2007.

**Variazione di prezzo di alcune marche di tabacco lavorato.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigari e dei sigaretti e successive integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 25 ottobre 2005 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico del tabacco da fumo trinciato;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacco lavorato, presentate dalle società Maga Team S.r.l. e Monte-Santo S.r.l.;

Considerato, altresì, che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacco lavorato nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella *B*, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni e alla tabella *C* allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005;

Decreta:

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella *B*, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, e dalla tabella *C*, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati, è variato come segue:

**SIGARI**
**(TABELLA B)**

| SIGARI NATURALI | | Da € Kg Conv.le | A € Kg Conv.le | Pari a € Conf. |
|---|---|---|---|---|
| C.A.O. L"ANNIVERSAIRE, BELICOSOS CAMEROON | Confezione da 20 pezzi | 2.580,00 | 1.840,00 | 184,00 |
| C.A.O. L"ANNIVERSAIRE, BELICOSOS CAMEROON | Confezione da 1 pezzo | 2.580,00 | 1.840,00 | 9,20 |
| C.A.O. L"ANNIVERSAIRE, CORONA CAMEROON | Confezione da 20 pezzi | 1.960,00 | 1.560,00 | 156,00 |
| C.A.O. L"ANNIVERSAIRE, CORONA CAMEROON | Confezione da 1 pezzo | 1.960,00 | 1.560,00 | 7,80 |
| C.A.O. L"ANNIVERSAIRE, NAPOLEON CAMEROON | Confezione da 20 pezzi | 2.530,00 | 1.640,00 | 164,00 |
| C.A.O. L"ANNIVERSAIRE, NAPOLEON CAMEROON | Confezione da 1 pezzo | 2.530,00 | 1.640,00 | 8,20 |
| C.A.O. L"ANNIVERSAIRE, PETIT BELICOSOS CAMEROON | Confezione da 20 pezzi | 2.070,00 | 1.560,00 | 156,00 |
| C.A.O. L"ANNIVERSAIRE, PETIT BELICOSOS CAMEROON | Confezione da 1 pezzo | 2.070,00 | 1.560,00 | 7,80 |
| C.A.O. L"ANNIVERSAIRE, ROBUSTO CAMEROON | Confezione da 20 pezzi | 2.070,00 | 1.600,00 | 160,00 |
| C.A.O. L"ANNIVERSAIRE, ROBUSTO CAMEROON | Confezione da 1 pezzo | 2.070,00 | 1.600,00 | 8,00 |
| CUESTA REY ARISTOCRAT | Confezione da 10 pezzi | 2.550,00 | 1.500,00 | 75,00 |
| CUESTA REY ARISTOCRAT | Confezione da 1 pezzo | 2.550,00 | 1.500,00 | 7,50 |
| CUESTA REY BELICOSO n. 11 | Confezione da 10 pezzi | 1.850,00 | 1.060,00 | 53,00 |
| CUESTA REY BELICOSO n. 11 | Confezione da 1 pezzo | 1.850,00 | 1.060,00 | 5,30 |
| CUESTA REY CAMEO | Confezione da 10 pezzi | 550,00 | 300,00 | 15,00 |
| CUESTA REY CAPTIVA | Confezione da 20 pezzi | 2.160,00 | 1.080,00 | 108,00 |
| CUESTA REY CAPTIVA | Confezione da 1 pezzo | 2.160,00 | 1.080,00 | 5,40 |
| CUESTA REY CENTRO FINO ROBUSTO N.7 | Confezione da 10 pezzi | 1.300,00 | 1.360,00 | 68,00 |
| CUESTA REY CENTRO FINO ROBUSTO N.7 | Confezione da 1 pezzo | 1.300,00 | 1.360,00 | 6,80 |
| CUESTA REY DOMINICAN No. 5 | Confezione da 3 pezzi | 1.550,00 | 940,00 | 14,10 |
| CUESTA REY DOMINICAN No. 5 | Confezione da 25 pezzi | 1.550,00 | 940,00 | 117,50 |
| CUESTA REY DOMINICAN No. 5 | Confezione da 1 pezzo | 1.550,00 | 940,00 | 4,70 |
| CUESTA REY DOMINICAN No. 60 | Confezione da 10 pezzi | 2.080,00 | 1.000,00 | 50,00 |
| CUESTA REY DOMINICAN No. 60 | Confezione da 1 pezzo | 2.080,00 | 1.000,00 | 5,00 |
| CUESTA REY PYRAMID N. 9 | Confezione da 5 pezzi | 2.350,00 | 1.200,00 | 30,00 |
| CUESTA REY PYRAMID N. 9 | Confezione da 1 pezzo | 2.350,00 | 1.200,00 | 6,00 |
| CUESTA REY PYRAMID N. 9 | Confezione da 10 pezzi | 2.350,00 | 1.200,00 | 60,00 |
| CUESTA REY ROBUSTO No. 7 | Confezione da 10 pezzi | 1.850,00 | 1.040,00 | 52,00 |
| CUESTA REY ROBUSTO No. 7 | Confezione da 1 pezzo | 1.850,00 | 1.040,00 | 5,20 |
| MONTE-SANTO AMADOR GUERRERO | Confezione da 3 pezzi | 1.600,00 | 1.000,00 | 15,00 |
| MONTE-SANTO AMADOR GUERRERO | Confezione da 10 pezzi | 1.600,00 | 1.000,00 | 50,00 |
| MONTE-SANTO AMADOR GUERRERO | Confezione da 25 pezzi | 1.600,00 | 1.000,00 | 125,00 |
| MONTE-SANTO AMADOR GUERRERO | Confezione da 1 pezzo | 1.600,00 | 1.000,00 | 5,00 |
| MONTE-SANTO CENTENARIO | Confezione da 10 pezzi | 1.400,00 | 840,00 | 42,00 |

| SIGARI NATURALI | | Da € Kg Conv.le | A € Kg Conv.le | Pari a € Conf. |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| MONTE-SANTO CENTENARIO | Confezione da 25 pezzi | 1.400,00 | 840,00 | 105,00 |
| MONTE-SANTO CENTENARIO | Confezione da 1 pezzo | 1.400,00 | 840,00 | 4,20 |
| MONTE-SANTO CENTENARIO | Confezione da 3 pezzi | 1.400,00 | 840,00 | 12,60 |
| MONTE-SANTO CORONITA | Confezione da 10 pezzi | 1.000,00 | 600,00 | 30,00 |
| MONTE-SANTO CORONITA | Confezione da 3 pezzi | 1.000,00 | 600,00 | 9,00 |
| MONTE-SANTO CORONITA | Confezione da 5 pezzi | 1.000,00 | 600,00 | 15,00 |
| MONTE-SANTO CORONITA | Confezione da 25 pezzi | 1.000,00 | 600,00 | 75,00 |
| MONTE-SANTO CORONITA | Confezione da 1 pezzo | 1.000,00 | 600,00 | 3,00 |
| MONTE-SANTO DON QUIJOTE | Confezione da 3 pezzi | 1.500,00 | 900,00 | 13,50 |
| MONTE-SANTO DON QUIJOTE | Confezione da 10 pezzi | 1.500,00 | 900,00 | 45,00 |
| MONTE-SANTO DON QUIJOTE | Confezione da 25 pezzi | 1.500,00 | 900,00 | 112,50 |
| MONTE-SANTO DON QUIJOTE | Confezione da 1 pezzo | 1.500,00 | 900,00 | 4,50 |
| MONTE-SANTO EL CACIQUE | Confezione da 3 pezzi | 1.900,00 | 1.100,00 | 16,50 |
| MONTE-SANTO EL CACIQUE | Confezione da 10 pezzi | 1.900,00 | 1.100,00 | 55,00 |
| MONTE-SANTO EL CACIQUE | Confezione da 25 pezzi | 1.900,00 | 1.100,00 | 137,50 |
| MONTE-SANTO EL CACIQUE | Confezione da 1 pezzo | 1.900,00 | 1.100,00 | 5,50 |
| MONTE-SANTO GAMBOA | Confezione da 3 pezzi | 1.400,00 | 800,00 | 12,00 |
| MONTE-SANTO GAMBOA | Confezione da 10 pezzi | 1.400,00 | 800,00 | 40,00 |
| MONTE-SANTO GAMBOA | Confezione da 25 pezzi | 1.400,00 | 800,00 | 100,00 |
| MONTE-SANTO GAMBOA | Confezione da 1 pezzo | 1.400,00 | 800,00 | 4,00 |
| MONTE-SANTO LANCEROS | Confezione da 25 pezzi | 1.400,00 | 840,00 | 105,00 |
| MONTE-SANTO LANCEROS | Confezione da 10 pezzi | 1.400,00 | 840,00 | 42,00 |
| MONTE-SANTO LANCEROS | Confezione da 5 pezzi | 1.400,00 | 840,00 | 21,00 |
| MONTE-SANTO LANCEROS | Confezione da 3 pezzi | 1.400,00 | 840,00 | 12,60 |
| MONTE-SANTO LANCEROS | Confezione da 1 pezzo | 1.400,00 | 840,00 | 4,20 |
| MONTE-SANTO MORGAN | Confezione da 3 pezzi | 980,00 | 560,00 | 8,40 |
| MONTE-SANTO MORGAN | Confezione da 10 pezzi | 980,00 | 560,00 | 28,00 |
| MONTE-SANTO MORGAN | Confezione da 25 pezzi | 980,00 | 560,00 | 70,00 |
| MONTE-SANTO MORGAN | Confezione da 1 pezzo | 980,00 | 560,00 | 2,80 |
| MONTE-SANTO ÓPALO DE FUEGO | Confezione da 6 pezzi | 700,00 | 400,00 | 12,00 |
| MONTE-SANTO ÓPALO DE FUEGO | Confezione da 10 pezzi | 700,00 | 400,00 | 20,00 |
| MONTE-SANTO ÓPALO DE FUEGO | Confezione da 20 pezzi | 700,00 | 400,00 | 40,00 |
| MONTE-SANTO ÓPALO DE FUEGO | Confezione da 1 pezzo | 700,00 | 400,00 | 2,00 |
| MONTE-SANTO PRECIOSOS | Confezione da 25 pezzi | 1.400,00 | 840,00 | 105,00 |
| MONTE-SANTO PRECIOSOS | Confezione da 10 pezzi | 1.400,00 | 840,00 | 42,00 |
| MONTE-SANTO PRECIOSOS | Confezione da 5 pezzi | 1.400,00 | 840,00 | 21,00 |
| MONTE-SANTO PRECIOSOS | Confezione da 3 pezzi | 1.400,00 | 840,00 | 12,60 |
| MONTE-SANTO PRECIOSOS | Confezione da 1 pezzo | 1.400,00 | 840,00 | 4,20 |
| MONTE-SANTO RODRIGO DE JEREZ | Confezione da 3 pezzi | 1.200,00 | 640,00 | 9,60 |
| MONTE-SANTO RODRIGO DE JEREZ | Confezione da 10 pezzi | 1.200,00 | 640,00 | 32,00 |
| MONTE-SANTO RODRIGO DE JEREZ | Confezione da 25 pezzi | 1.200,00 | 640,00 | 80,00 |
| MONTE-SANTO RODRIGO DE JEREZ | Confezione da 1 pezzo | 1.200,00 | 640,00 | 3,20 |
| MONTE-SANTO SENORITA | Confezione da 25 pezzi | 400,00 | 200,00 | 25,00 |
| MONTE-SANTO SENORITA | Confezione da 1 pezzo | 400,00 | 200,00 | 1,00 |
| MONTE-SANTO SOLEA' | Confezione da 3 pezzi | 760,00 | 500,00 | 7,50 |
| MONTE-SANTO SOLEA' | Confezione da 10 pezzi | 760,00 | 500,00 | 25,00 |
| MONTE-SANTO SOLEA' | Confezione da 25 pezzi | 760,00 | 500,00 | 62,50 |
| MONTE-SANTO SOLEA' | Confezione da 1 pezzo | 760,00 | 500,00 | 2,50 |
| MONTE-SANTO TORRE | Confezione da 3 pezzi | 1.700,00 | 1.000,00 | 15,00 |

| SIGARI NATURALI | | Da € Kg Conv.le | A € Kg Conv.le | Pari a € Conf. |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| MONTE-SANTO TORRE | Confezione da 10 pezzi | 1.700,00 | 1.000,00 | 50,00 |
| MONTE-SANTO TORRE | Confezione da 25 pezzi | 1.700,00 | 1.000,00 | 125,00 |
| MONTE-SANTO TORRE | Confezione da 1 pezzo | 1.700,00 | 1.000,00 | 5,00 |

**TRINCIATI**
**(TABELLA C)**

| TABACCO DA FUMO PER PIPA | | Da € Kg Conv.le | A € Kg Conv.le | Pari a € Conf. |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| MAC BAREN HABIBI APPLE FLAVOUR | Confezione da 40 grammi | 150,00 | 117,50 | 4,70 |
| MAC BAREN HABIBI GRAPES FLAVOUR | Confezione da 40 grammi | 150,00 | 117,50 | 4,70 |
| MAC BAREN HABIBI MIXED FRUIT FLAVOUR | Confezione da 40 grammi | 150,00 | 117,50 | 4,70 |

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2007

*Il direttore generale:* TINO

*Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2007*
*Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 313*

**07A09693**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 29 ottobre 2007.

**Revoca del decreto 25 marzo 2002 relativo all'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese, alla società «CAF Confartigianato Friuli-Venezia Giulia S.r.l.», in Trieste.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone

la revoca del provvedimento del 25 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 2002, con il quale la società «CAF Confartigianato Friuli-Venezia Giulia S.r.l.», con sede in Trieste, via Cicerone, 9, codice fiscale e P.I. 01001820321 veniva autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale iscritta al n. 137 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese;

*Motivazioni.*

Con atto di fusione del 26 luglio 2007, il CAF in questione è stato incorporato dalla «CATA Confartigianato Friuli-Venezia Giulia S.r.l.», con sede legale in Trieste, via Coroneo, 6, codice fiscale 01058530328.

Copia del presente provvedimento viene inviato all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale servizi ai contribuenti e relazioni esterne, per la cancellazione dall'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società interessata.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

*Riferimenti normativi dell'atto.*

Decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale, in base al quale possono essere costituiti centri di assistenza fiscale da organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con cui è stata istituita l'Agenzia delle entrate per la gestione delle funzioni già esercitate dal Dipartimento delle entrate.

Decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante le norme per l'assistenza fiscale resa nei centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con particolare riferimento al capo II.

Decreto del Ministro delle finanze 12 luglio 1999, n. 166, con il quale si individuano gli uffici competenti per le attività e gli adempimenti di cui al capo II del sopraccitato regolamento del 31 maggio 1999, n. 164.

Decreto del Ministero delle finanze del 28 dicembre 2000, con cui sono rese esecutive le agenzie fiscali a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 2001.

Decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del 3 agosto 1998, con il quale veniva autorizzato il C.G.N. Contribuenti e Famiglie S.r.l., con sede in Pordenone, via San Giuliano, 43 all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati.

Trieste, 29 ottobre 2007

*Il direttore regionale:* LATTI

**07A09565**

## AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 24 ottobre 2007.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'area servizi pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Genova.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto la nota inviata al presidente della Corte d'appello dall'Ufficio provinciale di Genova in data 18 settembre 2007, prot. n. 17327, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Genova;

Visto la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Genova in data 16 ottobre 2007, prot. n. 19400, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Genova;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato Ufficio è da attribuirsi a causa della migrazione al nuovo sistema informatico del servizio di pubblicità immobiliare nei giorni 15 e 16 ottobre 2007;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 19 ottobre 2007, prot. n. 5567;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare del sotto indicato ufficio come segue:

i giorni 15-16 ottobre 2007 - regione Liguria: Ufficio provinciale di Genova.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 24 ottobre 2007

*Il direttore regionale:* GRIFFA

**07A09682**

---

DETERMINAZIONE 30 ottobre 2007.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Vercelli.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Vercelli in data 18 ottobre 2007, prot. n. 9590/07, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dello stesso;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dell'attivazione del nuovo sistema informatico del servizio di pubblicità immobiliare del predetto Ufficio;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 22 ottobre 2007, prot. n. 1605/07;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

i giorni 16 e 17 ottobre 2007 - regione Piemonte: Ufficio provinciale di Vercelli.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 30 ottobre 2007

*Il direttore regionale:* ORSINI

**07A09605**

PROVVEDIMENTO 25 ottobre 2007.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Modena.**

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota n. 9268 del 28 settembre 2007 del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Modena, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio, causa avvio del nuovo sistema informativo di pubblicità immobiliare nei giorni 22 e 23 ottobre 2007;

Accertato che il mancato funzionamento è dipeso dall'avvio di nuove procedure informatiche;

Visto il benestare n. 12 (prot. 478) del 23 ottobre 2007 dell'Ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Modena;

Determina:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Modena in data 22 e 23 ottobre 2007.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 25 ottobre 2007

*Il direttore regionale:* CESARO

**07A09566**

PROVVEDIMENTO 7 novembre 2007.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Brescia.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari,

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592,

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 17343 del 16 ottobre 2007 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, nei giorni dal 10 all'11 ottobre 2007 e la mancata produzione degli estratti di mappa il giorno 12 ottobre 2007;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia è dipeso dalla sostituzione del server nel CED, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali e da un'avaria al sistema cartografico per la mancata produzione degli estratti di mappa il giorno 12 ottobre 2007;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 1923 in data 22 ottobre 2007 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, limitatamente ai servizi catastali, sia nella sede principale di via Marsala n. 25 che nelle sedi di via Malta n. 4/3 e di Breno e Salò, nei giorni 10 e 11 ottobre 2007, nonché la mancata produzione degli estratti di mappa il giorno 12 ottobre 2007.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 7 novembre 2007

*Il direttore regionale:* GUADAGNOLI

**07A09683**

## COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 29 giugno 2007.

**Programma di opere commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna - Chiusura sotto-contabilità speciali di tesoreria.** (Ordinanza n. 445).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14, di assegnazione di nuovi compiti;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al commissario governativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2004 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3386 del 14 dicembre 2004 con la quale il Presidente della regione Sardegna è stato confermato quale commissario delegato per l'emergenza idrica fino al 31 dicembre 2006 al fine di completare la fase di programmazione degli interventi con le risorse disponibili e di attivare le procedure necessarie al passaggio in ordinario di tutta la gestione commissariale e degli interventi finanziati;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3559 del 27 dicembre 2006 con la quale è stato prorogato, fino alla data del 30 giugno 2007, l'incarico di commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna per il completamento delle opere già programmate per il superamento dell'emergenza idrica, autorizzando altresì il commissario a trasferire le residue disponibilità finanziarie al bilancio della regione in appositi capitoli di spesa per il proseguimento delle iniziative commissariali;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998 e n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002, n. 307 del 15 luglio 2002 e n. 337 del 31 dicembre 2002, n. 362 del 1° agosto 2003, n. 395 del 19 maggio 2004 e n. 397 del 27 maggio 2004, n. 416 del 18 marzo 2005, n. 427 del 1° settembre 2005, n. 437 dell'11 ottobre 2006, n. 438 dell'11 ottobre 2006, con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Viste le ordinanze n. 427 del 1° settembre 2005, n. 437 dell'11 ottobre 2006, n. 438 dell'11 ottobre 2006, n. 441 del 13 febbraio 2007 e n. 442 del 19 aprile 2007 e n. 444 del 29 giugno 2007 con le quali è stato avviato — per fasi — il processo di completamento della programmazione commissariale e di trasferimento in ordinario alla regione autonoma della Sardegna della gestione degli interventi commissariali;

Atteso che il commissario governativo, fin dalla prima programmazione adottata in data 31 dicembre 1995, ha previsto che la realizzazione degli interventi emergenziali venisse affidata ad enti attuatori individuati dal commissario stesso, i cui rappresentanti legali venivano nominati sub-commissari per l'attuazione, e come tali, titolari di specifiche sotto-contabilità speciali di tesoreria sulle quali venivano messi a disposizioni degli enti stessi i relativi fondi commissariali provenienti dalla contabilità speciale intestata al commissario;

Atteso che tale sistema è stato riconosciuto quale efficace modello di gestione commissariale con l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3059 del 30 maggio 2000, che ne ha espressamente autorizzato la prosecuzione consentendo, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, l'apertura di nuove sotto-contabilità;

Atteso che nel corso della gestione commissariale sono state aperte presso la Banca d'Italia - Tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Cagliari, le seguenti sotto-contabilità speciali, alimentate dalla contabilità speciale 1690 intestata al «Presidente della giunta regionale - emergenza idrica»;

| N. Contabilità Speciale | Soggetti titolari e relativi interventi |
|---|---|
| 1704/4 | **Presidente dell'ESAF** per schema 45 SulcisNord rifacimento condotta Carbonia Portoscuso |
| 1713/3 | **Presidente dell'ESAF** per costruzione inpianto di depurazione centralizzato dei Comuni di Carbonia e San Giovanni Suergiu |
| 1744 | **Presidente dell' ESAF** per approvvigionamento idrico delle Frazioni di Sirai e Flumentepido e sostituzione di alcune condotte di distribuzione nel Comune di Carbonia |
| 3060 | **Presidente dell'ESAF** – Adeguamento e potenziamento dell'impianto di potabilizzazione di San Giovanni Suergiu |
| 3061 | **Presidente dell'ESAF**– Collegamento dei Pozzi Progemisa nel territorio del Comune di Carbonia con la condotta di distribuzione nel Comune di Carbonia |
| 3062 | **Presidente dell'ESAF** - Prove di portata e di verifica degli emungimenti da falde sotterranee attualmente in essere nell'area vasta di Cagliari |
| 1743 | **Presidente del Consorzio Govossai** per la Condotta addutrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra E' Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone – Risanamento idropotabile dei Comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì |
| 1742 | **Presidente del Consorzio Acquedottistico Govossai** per adeguamento impianto di potabilizzazione di Galtellì |
| 3063 | **Presidente del Consorzio Acquedottistico Govossai** – Integrazione di emergenza dal Lago di Gusana per l'acquedotto del Govossai |
| 3065 | **Presidente del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese** – Diga Cantoniera sul fiume Tirso, invasi sperimentali Opre di completamento funzionale |
| 3066 | **Presidente del Consorzio di Bonifica del Cixerri** – Trasferimento acque dal bacino minerario dell'iglesiente verso l'area del Sulcis e l'area di Cagliari |
| 3119 | **Presidente del Consorzio di Bonifica del Cixerri** – Lavori integrativi sulle fondazione della diga di Medau Zirimilis |
| 1741 | **Presidente dell' EAF** – per Interconnessione tra il ripartitore Sud Est dello schema idrico Flumendosa Campidano ed il nuovo acquedotto per Cagliari e Comuni limitrofi e by pass del Lago Simbirizzi; |
| 1701/8 | **Presidente dell' EAF** per Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi; |
| 1702 | **Presidente dell' EAF** per riassetto funzionale ripartitore Sud Est Flumendosa Campidano; |
| 3068 | **Presidente dell' EAF** per Interconnessione dei sistemi idrici Tirso - Flumendosa - Cmpidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi del Tirso Fluminimannu di Pabillonis e Mogoro |
| 3086 | **Presidente dell' EAF** per Progettazione della diga sul Basso Flumendosa a Monte Perdosu |
| 3075 | **Presidente del Consorzio di Bonifica della Gallura** – Opere urgenti per recupero risorse idriche con riduzione di perdite |
| 1718 | **Presidente Consorzio di bonifica della Nurra** per Captazione deflussi basso temo pompaggio e mandata Temo Cuga |
| 1703/2 | **Assessore Regionale LL.PP** per mappatura e ricerca perdite area vasta di Cagliari |
| 3962 | **Sindaco del Comune di Cagliari** per Ricerca perdite e interventi di risanamento e integrazione sulla rete idrica di Cagliari |
| 3963 | **Sindaco del Comune di Quartu S. Elena** per Ricerca perdite, interventi di risanamento sulla rete idrica e sui serbatoi di accumulo della rete idrica di Quartu S. Elena |
| 3116 | **Assessore della Difesa dell'Ambiente** per Programma Commissariale "Acqua Nuova – Coste Pulite" |
| 3117 | **Presidente del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale** per Diga Cumbidanovu sull'Alto Cedrino |
| 3118 | **Presidente del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale** per Diga per l'utilizzazione irrigua e potabile dei Rii Monte Nieddu, Is Canargius e Bacini minori ed opere complementari |



Ritenuto di dover disporre, avendo provveduto con le predette ordinanze di completamento al trasferimento alla gestione ordinaria gli interventi commissariali in corso di realizzazione, la cessazione di tutte le predette sotto-contabilità speciali, formulando espressa richiesta in tal senso al Ministero dell'economia e delle finanze;

Ordina:

Art. 1.

1. In dipendenza della presente ordinanza, è autorizzata la chiusura — a cura del Ministero dell'economia e delle finanze — delle seguenti sotto-contabilità speciali accese presso la Banca d'Italia - Tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Cagliari, alimentate dalla contabilità speciale 1690 intestata a «Presidente della giunta regionale - emergenza idrica».

| Contabilità Speciale | Soggetti intestatari e relativi interventi |
|---|---|
| 1704/4 | **Presidente dell'ESAF** per schema 45 SulcisNord rifacimento condotta Carbonia Portoscuso |
| 1713/3 | **Presidente dell'ESAF** per costruzione inpianto di depurazione centralizzato dei Comuni di Carbonia e San Giovanni Suergiu |
| 1744 | **Presidente dell' ESAF** per approvvigionamento idrico delle Frazioni di Sirai e Flumentepido e sostituzione di alcune condotte di distribuzione nel Comune di Carbonia |
| 3060 | **Presidente dell'ESAF** – Adeguamento e potenziamento dell'impianto di potabilizzazione di San Giovanni Suergiu |
| 3061 | **Presidente dell'ESAF**– Collegamento dei Pozzi Progemisa nel territorio del Comune di Carbonia con la condotta di distribuzione nel Comune di Carbonia |
| 3062 | **Presidente dell'ESAF** - Prove di portata e di verifica degli emungimenti da falde sotterranee attualmente in essere nell'area vasta di Cagliari |
| 1743 | **Presidente del Consorzio Govossai** per la Condotta addutrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra E' Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone – Risanamento idropotabile dei Comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì |
| 1742 | **Presidente del Consorzio Acquedottistico Govossai** per adeguamento impianto di potabilizzazione di Galtellì |
| 3063 | **Presidente del Consorzio Acquedottistico Govossai** – Integrazione di emergenza dal Lago di Gusana per l'acquedotto del Govossai |
| 3065 | **Presidente del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese** – Diga Cantoniera sul fiume Tirso, invasi sperimentali Opre di completamento funzionale |
| 3066 | **Presidente del Consorzio di Bonifica del Cixerri** – Trasferimento acque dal bacino minerario dell'iglesiente verso l'area del Sulcis e l'area di Cagliari |
| 3119 | **Presidente del Consorzio di Bonifica del Cixerri** – Lavori integrativi sulle fondazione della diga di Medau Zirimilis |
| 1741 | **Presidente dell' EAF** – per Interconnessione tra il ripartitore Sud Est dello schema idrico Flumendosa Campidano ed il nuovo acquedotto per Cagliari e Comuni limitrofi e by pass del Lago Simbirizzi; |
| 1701/8 | **Presidente dell' EAF** per Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi; |
| 1702 | **Presidente dell' EAF** per riassetto funzionale ripartitore Sud Est Flumendosa Campidano; |
| 3068 | **Presidente dell' EAF** per Interconnessione dei sistemi idrici Tirso - Flumendosa - Cmpidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi del Tirso Fluminimannu di Pabillonis e Mogoro |
| 3086 | **Presidente dell' EAF** per Progettazione della diga sul Basso Flumendosa a Monte Perdosu |
| 3075 | **Presidente del Consorzio di Bonifica della Gallura** – Opere urgenti per recupero risorse idriche con riduzione di perdite |
| 1718 | **Presidente Consorzio di bonifica della Nurra** per Captazione deflussi basso temo pompaggio e mandata Temo Cuga |
| 1703/2 | **Assessore Regionale LL.PP** per mappatura e ricerca perdite area vasta di Cagliari |
| 3962 | **Sindaco del Comune di Cagliari** per Ricerca perdite e interventi di risanamento e integrazione sulla rete idrica di Cagliari |
| 3963 | **Sindaco del Comune di Quartu S. Elena** per Ricerca perdite, interventi di risanamento sulla rete idrica e sui serbatoi di accumulo della rete idrica di Quartu S. Elena |
| 3116 | **Assessore della Difesa dell'Ambiente** per Programma Commissariale "Acqua Nuova – Coste Pulite" |
| 3117 | **Presidente del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale** per Diga Cumbidanovu sull'Alto Cedrino |
| 3118 | **Presidente del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale** per Diga per l'utilizzazione irrigua e potabile dei Rii Monte Nieddu, Is Canargius e Bacini minori ed opere complementari |

2. La chiusura della contabilità speciale n. 1690 intestata al «Presidente della giunta regionale - emergenza idrica» verrà disposta al termine delle procedure di trasferimento dei fondi commissariali alla regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3559 del 27 dicembre 2006.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 29 giugno 2007

*Il commissario governativo:* SORU

**07A09640**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 8 novembre 2007*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,4666 |
| Yen | 165,90 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Lira cipriota | 0,5842 |
| Corona ceca | 26,894 |
| Corona danese | 7,4548 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira sterlina | 0,69625 |
| Fiorino ungherese | 253,34 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7017 |
| Lira maltese | 0,4293 |
| Zloty polacco | 3,6370 |
| Nuovo leu romeno | 3,4030 |
| Corona svedese | 9,2620 |
| Corona slovacca | 33,122 |
| Franco svizzero | 1,6601 |
| Corona islandese | 87,00 |
| Corona norvegese | 7,7410 |
| Kuna croata | 7,3365 |
| Rublo russo | 35,8820 |
| Nuova lira turca | 1,7359 |
| Dollaro australiano | 1,5783 |
| Dollaro canadese | 1,3629 |
| Yuan cinese | 10,8832 |
| Dollaro di Hong Kong | 11,3896 |
| Rupia indonesiana | 13396,66 |
| Won sudcoreano | 1332,70 |
| Ringgit malese | 4,8845 |
| Dollaro neozelandese | 1,8923 |
| Peso filippino | 63,284 |
| Dollaro di Singapore | 2,1117 |
| Baht tailandese | 46,271 |
| Rand sudafricano | 9,5080 |

*Cambi del giorno 9 novembre 2007*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,4683 |
| Yen | 163,22 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Lira cipriota | 0,5842 |
| Corona ceca | 26,730 |
| Corona danese | 7,4538 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira sterlina | 0,70040 |
| Fiorino ungherese | 253,71 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7018 |
| Lira maltese | 0,4293 |
| Zloty polacco | 3,6365 |
| Nuovo leu romeno | 3,4122 |
| Corona svedese | 9,2908 |
| Corona slovacca | 33,144 |
| Franco svizzero | 1,6483 |
| Corona islandese | 88,31 |
| Corona norvegese | 7,8115 |
| Kuna croata | 7,3385 |
| Rublo russo | 35,9140 |
| Nuova lira turca | 1,7536 |
| Dollaro australiano | 1,5993 |
| Dollaro canadese | 1,3790 |
| Yuan cinese | 10,8813 |
| Dollaro di Hong Kong | 11,4198 |
| Rupia indonesiana | 13398,24 |
| Won sudcoreano | 1331,45 |
| Ringgit malese | 4,8726 |
| Dollaro neozelandese | 1,9056 |
| Peso filippino | 62,961 |
| Dollaro di Singapore | 2,1171 |
| Baht tailandese | 46,316 |
| Rand sudafricano | 9,6572 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**07A09711 - 07A09712**

# MINISTERO DELLA SALUTE

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Findol 10% Liquido» soluzione orale

*Estratto decreto n. 49 dell'11 ottobre 2007*

Specialità medicinale per uso veterinario FINDOL 10% LIQUIDO soluzione orale per bovini (vitelli) e suini.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni n. 15 - codice fiscale n. 09032600158.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Cavriago (Reggio Emilia), via Leopardi, 2/c.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 1 litro in polietilene - A.I.C. n. 103762011;

canestro da 5 litri in polietilene - A.I.C. n. 103762023.

Composizione: 100 ml di prodotto contengono:

principi attivi: ketoprofene g 10,00;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovino (vitello) e suino.

Indicazioni terapeutiche: trattamento antinfiammatorio e antipiretico nella terapia coadiuvante di sindromi respiratorie di origine batterica o virale.

Tempi di attesa carni:

bovino: zero giorni;

suino: zero giorni.

Uso non consentito in animali in lattazione che producono latte per il consumo umano.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

periodo di validità dopo la prima apertura del condizionamento primario: 3 mesi;

periodo di validità dopo ricostituzione nel mangime liquido o nell'acqua:

latte ricostituito: 24 ore;

acqua fontis: 72 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A09676**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Duramune Pi+LC».

*Estratto decreto n. 51 del 17 ottobre 2007*

Procedura decentrata n. UK/V/0004/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica DURAMUNE PI+LC.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Produttore: officina Fort Dodge Animal Health, con sede in Charles City, Iowa (USA), e officina Fort Dodge Laboratories Ireland, con sede in Sligo (Irlanda), Finiskilin Industrial Estate, responsabile anche del rilascio dei lotti.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

10 fiale da 1 dose + 10 fiale da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 103816017;

25 fiale da 1 dose + 25 fiale da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 103816029;

50 fiale da 1 dose + 50 fiale da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 103816031;

100 fiale da 1 dose + 100 fiale da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 103816043.

Composizione: per 1 ml dose:

frazione liofilizzata:

principi attivi: virus della parainfluenza canina, ceppo FDL $10^{5.1}$ a $10^{7.4}$ $TCID_{50}$ ($TCID_{50}$ = 50% dose infettante in colture di tessuto);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

frazione liquida diluente:

principi attivi: leptospira interrogans bacterio inattivato (OMC) sierogruppo canicola, sierovariante canicola: potenza in accordo con F.E.*, sierogruppo icterohaemorrhagiae, sierovariante icterohaemorrhagiae potenza in accordo con F.E* (* hamster 80% di dose protettiva secondo la Farmacopea europea), coronavirus del cane ceppo TN449 (inattivato) R.P. 10-2.0 (potenza relativa);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

adiuvante: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: per l'immunizzazione attiva dei cani per prevenire i segni clinici e ridurre l'eliminazione virale del virus della parainfluenza del cane e per prevenire la mortalità e ridurre i segni clinici dovuti a leptospira interrogans, sierogruppo canicola e icteroaemorrhagiae e per ridurre l'infezione a livello intestinale causata dal coronavirus del cane.

Validità: 12 mesi.

Il vaccino ricostituito deve essere usato immediatamente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto ha efficacia immediata.

**07A09673**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Duramune DAP+L»

*Estratto decreto n. 52 del 17 ottobre 2007*

Procedura decentrata n. UK/V/0007/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica DURAMUNE DAP+L.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Produttore: officina Fort Dodge Animal Health, con sede in Charles City, Iowa (USA), e officina Fort Dodge Laboratories Ireland, con sede in Sligo (Irlanda), Finiskilin Industrial Estate, responsabile anche del rilascio dei lotti.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

10 fiale da 1 dose + 10 fiale da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 103846010;

25 fiale da 1 dose + 25 fiale da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 103846022;

50 fiale da 1 dose + 50 fiale da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 103846034;

100 fiale da 1 dose + 100 fiale da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 103846046.

Composizione: per 1 ml dose:

frazione liofilizzata:

principi attivi: virus del cimurro del cane, ceppo onderstepoort $10^{2.5}$ a $10^{4.8}$ $TCID_{50}$*, adenovirus canino tipo 2, ceppo V197 $10^{4.8}$ a $10^{7.0}$ $TCID_{50}$*, parvovirus canino, ceppo SAH $10^{4.7}$ a $10^{6.5}$* $TCID_{50}$* (* $TCID_{50}$ = 50% dose infettante in colture di tessuto);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

frazione liquida diluente:

principi attivi: leptospira interrogans bacterio inattivato (OMC) sierogruppo canicola, sierovariante canicola: potenza in accordo con F.E.*, sierogruppo icterohaemorrhagiae, sierovariante icterohaemorrhagiae potenza in accordo con F.E* (* hamster 80% di dose protettiva secondo la Farmacopea europea);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

adiuvante: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: per l'immunizzazione attiva dei cani per prevenire la mortalità e la malattia causata da virus del cimurro canino e parvovirus canino; per prevenire la mortalità, ridurre i segni clinici dovuti alle infezioni da epatite canina e da leptospira e per ridurre i segni clinici e le infezioni causate dall'adenovirus canino 2.

Validità: 12 mesi.

Il vaccino ricostituito deve essere usato immediatamente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto ha efficacia immediata.

**07A09674**

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Duramune DAP+LC»

*Estratto decreto n. 53 del 17 ottobre 2007*

Specialità medicinale per uso veterinario: DURAMUNE DAP+LC.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Produttore: officina Fort Dodge Animal Health, con sede in Charles City, Iowa (USA), e officina Fort Dodge Laboratories Ireland, con sede in Sligo (Irlanda), Finiskilin Industrial Estate, responsabile anche del rilascio dei lotti.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

10 fiale da 1 dose + 10 fiale da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 103847012;

25 fiale da 1 dose + 25 fiale da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 103847024;

50 fiale da 1 dose + 50 fiale da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 103847036;

100 fiale da 1 dose + 100 fiale da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 103847048.

Composizione: per 1 ml dose:

frazione liofilizzata:

principi attivi: virus del cimurro del cane, ceppo onderstepoort $10^{2.5}$ a $10^{4.8}$ $TCID_{50}$*, adenovirus canino tipo 2, ceppo V197 $10^{4.8}$ a $10^{7.0}$ $TCID_{50}$*, parvovirus canino, ceppo SAH $10^{4.7}$ a $10^{6.5}$ $TCID_{50}$* (* $TCID_{50}$ = 50% dose infettante in colture di tessuto);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

frazione liquida diluente:

principi attivi: leptospira interrogans bacterio inattivato (OMC) sierogruppo canicola, sierovariante canicola: potenza in accordo con F.E.*, sierogruppo icterohaemorrhagiae, sierovariante icterohaemorrhagiae potenza in accordo con F.E* (* hamster 80% di dose protettiva secondo la Farmacopea europea), coronavirus del cane, ceppo TN449 (inattivato) RP 1.0-2.00** (** Potenza Relativa);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

adiuvante: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: per l'immunizzazione attiva dei cani per prevenire la mortalità e la malattia causata da virus del cimurro canino e parvovirus canino; per prevenire la mortalità, ridurre i segni clinici dovuti alle infezioni da epatite canina e da leptospira e per ridurre i segni clinici e le infezioni causate dall'adenovirus canino 2 e per ridurre l'infezione a livello intestinale causato dal coronavirus canino.

Validità: 12 mesi.

Il vaccino ricostituito deve essere usato immediatamente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto ha efficacia immediata.

**07A09675**

### Autorizzazione all'immissione in commercio, con procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso veterinario «Marbocyl S».

*Estratto decreto n. 55 del 18 ottobre 2007*

Specialità medicinale per uso veterinario MARBOCYL S soluzione iniettabile al 10%.

Titolare A.I.C.: Vetoquinol SA, con sede in Magny-Vernois, 70200 Lure (Francia).

Produttore: officina Vetoquinol SA, con sede in Magny-Vernois, 70200 Lure (Francia) che effettua anche il controllo dei lotti.

Procedura in mutuo riconoscimento n. FR/V/0168/001/MR.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103882015;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103882027;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103882039.

Composizione: 1 ml contiene:

principi attivi: marbofloxacina 100,0 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini.

Indicazioni terapeutiche: trattamento terapeutico delle infezioni respiratorie causate da ceppi sensibili di pasteurella multocida, mannheimia haemolytica e histophilus somni.

Tempi di sospensione:

carni e visceri: 3 giorni;

latte: 72 ore.

Validità:

36 mesi confezionato per la vendita;

28 giorni dopo prima apertura del flacone.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha efficacia immediata.

**07A09672**

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Strike pasta orale»**

*Estratto decreto n. 56 del 18 ottobre 2007*

Specialità medicinale per uso veterinario STRIKE PASTA ORALE.

Titolare A.I.C.: ACME S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Cavriago (Reggio Emilia), via Portella della Ginestra n. 9 - codice fiscale n. 01305480350.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società ACME Drugs S.r.l., nello stabilimento sito in Cavriago (Reggio Emilia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

confezione da 1 siringa da 25 g - A.I.C. n. 103942013;

confezione da 20 siringhe da 25 g - A.I.C. n. 103942025;

confezione da 1 siringa da 50 g - A.I.C. n. 103942037;

confezione da 1 tubo da 300 g - A.I.C. n. 103942049.

Composizione: 100 g di prodotto contengono:

principi attivi: pyrantel pamoato g 38,00;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: equini.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infestazioni gastrointestinali degli equidi sostenute da grandi strongili (Strongylus vulgaris, S. edentatus, S. equinus), piccoli strongili (Triodonthophorus spp., Cyathostominae) e cestodi (Anoplocepliala perfoliata, Anoplocephala magna).

Tempi di attesa: zero giorni.

Validità:

periodo di validità del medicinale confezionato per la vendita: 20 mesi;

periodo di validità dopo la prima apertura del contenitore: 30 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia.

Decorrenza ed efficacia del decreto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A09677**

**Autorizzazione all'immissione in commercio, con procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso veterinario «Paracillinvet SP».**

*Estratto decreto n. 57 del 18 ottobre 2007*

Specialità medicinale per uso veterinario PARACILLINVET SP, polvere solubile.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda).

Rappresentata in Italia da: Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via Walter Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore e responsabile rilascio lotti: Intervet Productions S.r.l., Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300.

Procedura mutuo riconoscimento n. IT/V/0120/001/MR.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo in polietilene da 100 g - A.I.C. n. 103782013;

barattolo in polietilene da 250 g - A.I.C. n. 103782025;

barattolo in polietilene da 1000 g - A.I.C. n. 103782037.

Composizione: un g di prodotto contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrato (pari ad amoxicillina 697) 800 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisiti agli atti.

Specie di destinazione: suini.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto attiene l'eliminazione della destinazione alla specie polli, deve essere effettuato entro sessanta giorni.

Indicazioni terapeutiche: nei gruppi di animali in cui è presente la malattia: prevenzione di infezioni batteriche in suini causate da microrganismi gram positivi e gram negativi suscettibili all'amoxicillina:

infezioni del sistema respiratorio causate da actinobacillus pleuropneumoniae;

meningite ed artrite causate da streptococcus suis.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: trentasei mesi.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: dodici mesi.

Periodo di validità dopo la ricostituzione in acqua: dodici ore. Dopo tale periodo, qualunque rimanenza del prodotto deve essere scartata.

Tempi di attesa: suini: 48 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

**07A09671**

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Baytril Otic»**

*Estratto decreto n. 58 del 22 ottobre 2007*

Specialità medicinale per uso veterinario: BAYTRIL OTIC.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Produttore: Bayer HealthCare LLC, Animal Health Division - Shawnee Mission, KS 66201 - USA.

Responsabile rilascio lotti: KVP Pharma+Veterinaer Produkte GmbH - Projensdorfer Str. 324 - Kiel (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 15 ml - A.I.C. n. 103829014;

flacone da 30 ml - A.I.C. n. 103829026.

Composizione: 1 ml di emulsione contiene:

principi attivi:

enrofloxacina mg 5,00;

argento sulfodiazina mg 10,00;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cane.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento delle otiti esterne del cane sostenute e/o complicate da microrganismi sensibili all'enrofloxacina e/o all'argento solfodiazina, fra cui:

batteri (pseudomonas aeruginosa, enterobaeter spp., staphylococcus spp., coaugulasi positivi, strepococcus spp., aeromonas hydrophila, klebsiella pneumoniae, proteus mirabilis);

funghi (aspergillus spp., candida albicans);

lieviti (malassezia pachydermatis).

Tempi di attesa: non pertinente.

Validità:

periodo di validità del medicinale confezionato per la vendita: 24 mesi;

periodo di validità dopo la prima apertura: 28 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A09678**

# AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

## Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ketum Gel», alla Farma 1000 S.r.l.

*Estratto determinazione AIP/UPC n. 36 dell'11 ottobre 2007*

È autorizzata l'importazione parallela del KETUM 2,5 pour cent gel 60 g dalla Francia con numero di autorizzazione 333549.7.

Importatore: Farma 1000 s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Camperio, 9 - 20123 Milano.

Confezione: Ketum «2,5% gel» tubo 60 g.

Codice IP: 037977016 (in base 10) 146YXS (in base 32).

Forma farmaceutica: gel.

Composizione: 100 g di gel contengono:

principio attivo: ketoprofene 2,50 g;

eccipienti: carbomer 940, alcool etilico, essenza di neroli, essenza di lavanda, dietanolamina, acqua depurata.

Periodo di stabilità del medicinale francese 3 anni.

Indicazioni terapeutiche: trattamento locale di affezioni dolorose dell'apparato osteo-articolare e muscolare di origine reumatica o traumatica: contusioni, distorsioni, stiramenti muscolari, torcicollo, lombaggine.

Riconfezionamento secondario: è autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officina Fiege Logistics Italia S.p.a. - via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 037977016 - «2,5% gel» tubo 60 g;

classe di rimborsabilità: «C bis».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 037977016 - «2,5% gel» tubo 60 g;

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A09631**

## Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ketum gel», alla Programmi Sanitari Integrati S.r.l.

*Estratto dedetrminazione AIP/UPC n. 37 dell'11 ottobre 2007*

È autorizzata l'importazione parallela del KETUM 2,5 pour cent gel 60 g dalla Francia con numero di autorizzazione 333549.7, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza n. 3 - 20121 Milano.

Confezione: Ketum «2,5% gel» tubo 60 g.

Codice IP: 037982016 (in base 10) 1473U0 (in base 32).

Forma farmaceutica: gel.

Composizione: 100 g di gel contengono:

principio attivo: ketoprofene 2,50 g;

eccipienti: carbomer 940, alcool etilico, essenza di neroli, essenza di lavanda, dietanolamina, acqua depurata.

Periodo di stabilità del medicinale francese 3 anni.

Indicazioni terapeutiche: trattamento locale di affezioni dolorose dell'apparato osteo-articolare e muscolare di origine reumatica o traumatica: contusioni, distorsioni, stiramenti muscolari, torcicollo, lombaggine.

Riconfezionamento secondario: è autorizzato riconfezionamento secondario presso le officine:

Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano);

Depo Pack s.n.c. di Ruchti Rosa e C., via Per Origgio n. 112 - Caronno Pertusella;

Mipharm S.p.a., via B. Quaranta n. 12 - 20141 Milano.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 037982016 - «2,5% gel» tubo 60 g;

classe di rimborsabilità: «C bis».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 037982016 - «2,5% gel» tubo 60 g;

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A09639**

## Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Efferalgan Codeine/Co», alla BB Farma S.r.l.

*Estratto determinazione AIP/UPC n. 38 dell'11 ottobre 2007*

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale EFFERALGAN CODEINE comprimé effervescent sécable, dalla Francia, con numero di autorizzazione 333.167-7.

Importatore: BB Farma s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Europa, 160 - 20127 Samarate (Varese).

Denominazione dopo il confezionamento secondario e confezione: Co Efferalgan «500 mg + 30 mg compresse effervescenti» 16 compresse.

Codice IP: 038123016 (in base 10) 14CFJ8 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse effervescenti.

Composizione: ogni compressa effervescente contiene:

principio attivo: paracetamolo 500 mg, codeina fosfato 30 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato, sodio carbonato, acido citrico, sorbitolo, sodio docusato, sodio benzoato, polivinilpirrolidone, aspartame, aroma naturale pompelmo.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di affezioni dolorose (ad esempio mal di testa, mal di denti, torcicollo, dolori articolari e lombo-sacrali, dolori mestruali, piccoli interventi chirurgici).

Riconfezionamento secondario: è autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officina Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese s.n.c., loc. Casotti - 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. 038123016 - Co Efferalgan «500 mg + 30 mg compresse effervescenti» 16 compresse;

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. 038123016 - Co Efferalgan «500 mg + 30 mg compresse effervescenti» 16 compresse.

Classificazione ai fini della fornitura: RNR - Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A09637**

**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Meliane», alla BB Farma S.r.l.**

*Estratto determinazione AIP/UPC n. 39 dell'11 ottobre 2007*

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale MELIANE compresse rivestite, dalla Grecia, con numero di autorizzazione 26240/25-11-2002.

Importatore: BB Farma s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Europa n. 160 - 20127 Samarate (Varese).

Denominazione dopo il confezionamento secondario e confezione: Fedra «0.075 mg + 0.02 compresse rivestite» 21 compresse.

Codice IP: 038124018 (in base 10) 14CGHL (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: gestodene mg 0,075, etinilestradiolo 0,02 mg;

eccipienti: lattosio, amido di mais, polivinilpirrolidone 25.000, talco, magnesio stearato, saccarosio, polivinilpirrolidone 700.000, polietilenglicole 6.000; calcio carbonato, estere etilenglicolico dell'acido montanico (cera E).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione del concepimento.

Riconfezionamento secondario: è autorizzato il confezionamento secondario presso l'officina Falorni s.r.l., via Provinciale Lucchese s.n.c., loc. Casotti - 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: Fedra «0.075 mg + 0.02 compresse rivestite» 21 compresse;

codice IP: 038124018;

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: Fedra «0.075 mg + 0.02 compresse rivestite» 21 compresse;

codice IP: 038124018;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A09638**

**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Efferalgan Codeine», alla Programmi Sanitari Integrati S.r.l.**

*Estratto determinazione AIP/UPC n. 41 dell'11 ottobre 2007*

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale EFFERALGAN CODEINE comprimé effervescent sécable, dalla Francia, con numero di autorizzazione 333.167-7.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza, 3 - 20121 Milano.

Confezionamento secondario: è autorizzato riconfezionamento secondario presso le officine: Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese s.n.c., loc. Casotti - 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia); Mipharm S.p.a., via B. Quaranta, 12 - 20141 Milano.

Denominazione dopo il confezionamento secondario e confezione: Co Efferalgan «500 mg + 30 mg compresse effervescenti» 16 compresse.

Codice IP: 038147017 (in base 10) 14D4Y9 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse effervescenti.

Composizione: ogni compressa effervescente contiene:

principio attivo: paracetamolo 500 mg, codeina fosfato 30 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato, sodio carbonato, acido citrico, sorbitolo, sodio docusato, sodio benzoato, polivinilpirrolidone, aspartame, aroma naturale pompelmo.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di affezioni dolorose (ad esempio mal di testa, mal di denti, torcicollo, dolori articolari e lombo-sacrali, dolori mestruali, piccoli interventi chirurgici).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. 038147017 - Co Efferalgan «500 mg + 30 mg compresse effervescenti» 16 compresse;

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. 038147017 - Co Efferalgan «500 mg + 30 mg compresse effervescenti» 16 compresse.

Classificazione ai fini della fornitura: RNR - Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A09636**

**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Daflon», alla Italfarm S.r.l.**

*Estratto determinazione AIP/UPC n. 42 dell'11 ottobre 2007*

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DAFLON «500 mg comprimé pelliculé» 30 comprimés pelliculés dalla Francia con numero di autorizzazione 328.660.0.

Importatore: Itafarm S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Ovidio, 20 - 00193 Roma.

Denominazione e confezione: Daflon «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite.

Codice IP: 038148019 (in base 10) 14D5XM (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: frazione flavonoica purificata micronizzata 500 mg, corrispondenti a diosmina 450 mg, flavonoidi espressi in esperidina 50 mg;

eccipienti: carbossimetilamido sodico, cellulosa microcristallina, gelatina, glicerina, idrossipropilmetilcellulosa, sodio laurilsolfato, ossido di ferro giallo E 172, ossido di ferro rosso E 172, titanio biossido, macrogol 6000, magnesio stearato, talco.

Indicazioni terapeutiche: sintomi attribuibili ad insufficienza venosa; stati di fragilità capillare.

Riconfezionamento secondario: è autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officina Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese s.n.c., loc. Casotti - 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. 038148019 «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite;

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. 038148019 «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A09635**

**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Efferalgan», alla Farma 1000 S.r.l.**

*Estratto determinazione AIP/UPC n. 43 dell'11 ottobre 2007*

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale EFFERALGAN 1 g comprimé effervescent dalla Francia con numero di autorizzazione 352 917-8.

Importatore: Farma 1000 S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Camperio, 9 - 20123 Milano.

Confezione: Efferalgan «1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse.

Codice IP: 037113038 (in base 10) 13DM6G (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: paracetamolo 1000 mg;

eccipienti: acido citrico; sodio carbonato; sodio bicarbonato; sorbitolo; sodio saccarinato; sodio docusato; povidone; sodio benzoato.

Durata di stabilità del prodotto francese 2 anni.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di affezioni dolorose (ad esempio mal di testa, mal di denti, torcicollo, dolori articolari e lombo-sacrali, dolori mestruali, piccoli interventi chirurgici).

Confezionamento secondario: è autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officina Munro Wholesale Medical Supplies Limited - 10 Stroud Road - Kelvin Industrial Estate - East Kilbride G75 0YA Glasgow.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 037113038 - Efferalgan «1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse;

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 037113038 - Efferalgan «1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse.

Classificazione ai fini della fornitura: RR - Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A09634**

## Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Efferalgan», alla Programmi Sanitari Integrati S.r.l.

*Estratto determinazione AIP/UPC n. 44 dell'11 ottobre 2007*

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale EFFERALGAN 1 g comprimé effervescent dalla Francia con numero di autorizzazione 352 917-8.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza, 3 - 20121 Milano.

Denominazione e confezione: Efferalgan «1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse.

Codice IP: 036618054 (in base 10) 12XHU6 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: paracetamolo 1000 mg;

eccipienti: acido citrico; sodio carbonato; sodio bicarbonato; sorbitolo; sodio saccarinato; sodio docusato; povidone; sodio benzoato.

Durata di stabilità del prodotto francese 2 anni.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di affezioni dolorose (ad esempio mal di testa, mal di denti, torcicollo, dolori articolari e lombo-sacrali, dolori mestruali, piccoli interventi chirurgici).

Confezionamento secondario: è autorizzato confezionamento secondario presso le officine: Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano); Depo Pack s.n.c. di Ruchti Rosa e C., via Per Origgio, 112 - Caronno Pertusella; Mipharm S.p.a., via B. Quaranta, 12 - 20141 Milano.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. 036618054 - Efferalgan «1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse;

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. 036618054 - Efferalgan «1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse.

Classificazione ai fini della fornitura: RR - Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A09633**

## Autorizzazioni all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Efferalgan», alla BB Farma S.r.l.

*Estratto determinazione AIP/UPC n. 45 dell'11 ottobre 2007*

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale EFFERALGAN 80 mg suppositoire, dalla Francia, con numero di autorizzazione 339 055-6.

Importatore: BB Farma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale Europa, 160 - 20127 Samarate (Varese).

Denominazione e confezione: Efferalgan «80 mg supposte» 10 supposte.

Codice IP: 038149011 (in base 10) 14D6WM (in base 32).

Forma farmaceutica: supposta.

Composizione: ogni supposta contiene:

principio attivo: paracetamolo 80 mg;

eccipienti: gliceridi semisintetici.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di affezioni dolorose (ad esempio mal di testa, mal di denti, torcicollo, dolori articolari e lombo-sacrali, dolori mestruali, piccoli interventi chirurgici) e delle affezioni febbrili e da raffreddamento (stati influenzali e raffreddore).

Riconfezionamento secondario: è autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officina Falorni s.r.l., via Provinciale Lucchese s.n.c., loc. Casotti - 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: Efferalgan «80 mg supposte» 10 supposte;

codice IP: 038149011;

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: Efferalgan «80 mg supposte» 10 supposte;

codice IP: 038149011.

Classificazione ai fini della fornitura: SOP - medicinale non soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto determinazione AIP/UPC n. 46 dell'11 ottobre 2007*

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale EFFERALGAN 150 mg suppositoire, dalla Francia, con numero di autorizzazione 339 057-9.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Europa, 160 - 20127 Samarate (Varese).

Denominazione e confezione: Efferalgan «150 mg supposte» 10 supposte.

Codice IP: 038149023 (in base 10) 14D6WZ (in base 32).

Forma farmaceutica: supposta.

Composizione: ogni supposta contiene:

principio attivo: paracetamolo 150 mg;

eccipienti: gliceridi semisintetici.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di affezioni dolorose (ad esempio mal di testa, mal di denti, torcicollo, dolori articolari e lombo-sacrali, dolori mestruali, piccoli interventi chirurgici) e delle affezioni febbrili e da raffreddamento (stati influenzali e raffreddore).

Riconfezionamento secondario: è autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officina Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese s.n.c. loc. Casotti - 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: Efferalgan «150 mg supposte» 10 supposte;

codice IP: 038149023;

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: Efferalgan «150 mg supposte» 10 supposte;

codice IP: 038149023.

Classificazione ai fini della fornitura: SOP - medicinale non soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto determinazione AIP/UPC n. 47 dell'11 ottobre 2007*

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale EFFERALGAN 300 mg suppositoire, dalla Francia, con numero di autorizzazione 339 058-5.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Europa, 160 - 20127 Samarate (Varese).

Denominazione e confezione: Efferalgan «300 mg supposte» 10 supposte.

Codice IP: 038149035 (in base 10) 14D6XC (in base 32).

Forma farmaceutica: supposta.

Composizione: ogni supposta contiene:

principio attivo: paracetamolo 300 mg;

eccipienti: gliceridi semisintetici.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di affezioni dolorose (ad esempio mal di testa, mal di denti, torcicollo, dolori articolari e lombo-sacrali, dolori mestruali, piccoli interventi chirurgici) e delle affezioni febbrili e da raffreddamento (stati influenzali e raffreddore).

Riconfezionamento secondario: è autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officina Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese s.n.c., loc. Casotti - 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: Efferalgan «300 mg supposte» 10 supposte;

codice IP: 038149035;

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: Efferalgan «300 mg supposte» 10 supposte;

codice IP: 038149035.

Classificazione ai fini della fornitura: SOP - medicinale non soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A09632-07A09629-07A09630**

### Trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Novynette»

*Estratto determinazione UPC 6711 del 31 ottobre 2007*

Specialità medicinale: NOVYNETTE.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Prodotti Formenti S.r.l., con sede in via Correggio, 43 - Milano, con codice fiscale 04485620159.

Confezioni:

A.I.C. n. 035984018 - 21 compresse rivestite con film in blister AL/PVC/PVDC da 150 mcg + 20 mcg;

A.I.C. n. 035984020 - 3×21 compresse rivestite con film in blister AL/PVC/PVDC da 150 mcg + 20 mcg;

A.I.C. n. 035984032 - 21 compresse rivestite con film in blister AL/PP da 150 mcg + 20 mcg;

A.I.C. n. 035984044 - 3×21 compresse rivestite con film in blister AL/PP da 150 mcg + 20 mcg.

È ora trasferita alla società: Finderm Farmaceutici S.r.l., con sede in via Alcide De Gasperi, 165/B - Catania, con codice fiscale 03115090874.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A09628**

## AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

### Sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici, per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007.

In data 6 novembre 2007, alle ore 10,30 ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN: nella persona del presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri *(firmato)*;

l'Organizzazione sindacale C.S.A. di CISAL/FIALP (fialp/cisal-usppi/cuspp-cisas/epne-confail-confill parastato) *(firmato)*;

la Confederazione sindacale CISAL *(firmato)*.

Al termine dell'incontro, i soggetti sindacali sottoscrivono il CCNL per il personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, già stipulato in data 1° ottobre 2007.

**07A09627**

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-267) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)* | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)* | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,57)* | - annuale | € **309,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 66,28)* | - semestrale | € **167,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)* | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - semestrale | € **431,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 264,45)* | - annuale | € **682,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,22)* | - semestrale | € **357,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 127,00)* | - annuale | € **295,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 73,00)* | - semestrale | € **162,00** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 39,40)* | - annuale | € **85,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,60)* | - semestrale | € **53,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

*RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO*

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.